

# Automobilistiche dal 1° Gennaio 2017

## TARIFARIO REGIONE LOMBARDIA - L.R. 14 LUGLIO 2003, n. 10

- In Lombardia, dal 2015, anche le autovetture e i motocicli di età compresa tra i 20 e i 29 anni sono assoggettati al pagamento della tassa di proprietà, con le tariffe sotto indicate.
- Le autovetture e i motocicli di età uguale o superiore a 30 anni, non utilizzati ad uso professionale, pagano la tassa di circolazione nella misura fissa, rispettivamente, di 30 e 20 euro.
- Fanno eccezione tutti i veicoli iscritti nei Registri Storici, per i quali è prevista l'esenzione da ogni tipo di pagamento, indipendentemente dalla loro età.

CLASSE	TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE	
	FINO 100 KW (per ogni KW)	OLTRE 100 KW (per ogni KW)
AUTOVEETURE E AUTOVEICOLI USO PROMISCUO AUTOCARRI Art. 1, c. 240, L. n. 296/2006		
EURO 0	€ 3,00	€ 4,50
EURO 1	€ 2,90	€ 4,35
EURO 2	€ 2,80	€ 4,20
EURO 3	€ 2,70	€ 4,05
EURO 4-5-6	€ 2,58	€ 3,87
AUTOBUS	€ 2,94 (per ogni KW)	
AUTOVEICOLI SPECIALI, escluso autocaravan	€ 0,43 (per ogni KW)	
RIMORCHI SPECIALI CON MASSA UGUALE O SUPERIORE A 3,5 tonnellate	Tassa fissa € 25,00	
AUTOCARAVAN	€ 1,00 (per ogni KW)	
MOTOCICLI OLTRE 50 cc.	FINO A 11 KW (tassa fissa)	OLTRE 11 KW
EURO 0	€ 26,00	€ 26,00 + (€ 1,70 * KW totali)
EURO 1	€ 23,00	€ 23,00 + (€ 1,30 * KW totali)
EURO 2	€ 21,00	€ 21,00 + (€ 1,00 * KW totali)
EURO 3	€ 19,11	€ 19,11 + (€ 0,88 * KW totali)

CLASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNUALE
RIMORCHI CON MASSA INFERIORE A 3,5 tonnellate	Tassa fissa € 25,00
AUTOVEETURE ULTRATRENTENNALI (ad eccezione dei veicoli iscritti nei Registri Storici, vedi Esenzioni punto 4 e)	Tassa fissa € 30,00
MOTOCICLI ULTRATRENTENNALI (ad eccezione dei veicoli iscritti nei Registri Storici, vedi Esenzioni punto 4 e)	Tassa fissa € 20,00

Per le categorie di veicoli indicati nelle tabelle sopra riportate la tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro 0-1-2-3-4-5-6). Nell'ipotesi in cui la carta di circolazione non riporti i KW, il dato deve essere ricavato moltiplicando la potenza massima espressa in cavalli vapore (CV) per 0,736.

#### ATTENZIONE:

- per gli autoveicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria FO con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW (Art. 1, c. 240, L. 296/2006)
- per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza effettiva superiore a KW 185, è dovuta una addizionale erariale ("Superbollo") nella misura di € 20 per ogni KW eccedente tale valore (Art. 15, D. L. 201/11 convertito in L. 214/11). L'addizionale è ridotta dopo 5, 10, 15 anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente al 60%, al 30% e al 15% e non è più dovuta decorsi 20 anni dalla stessa data.

#### AUTOCARRI

Peso complessivo inferiore a 12 tonnellate

PORTATA IN KG	TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE	
		OLTRE
0	400	€ 22,82
400	800	€ 31,95
800	1.000	€ 41,07
1.000	1.500	€ 54,77
1.500	2.000	€ 77,58
2.000	2.500	€ 100,40
2.500	3.000	€ 123,22
3.000	3.500	€ 146,04
3.500	4.000	€ 168,86
4.000	4.500	€ 191,68
4.500	5.000	€ 214,50
5.000	6.000	€ 237,32
6.000	7.000	€ 264,70
7.000	8.000	€ 292,08

Esclusi autocarri di cui art.1,c.240, L. 296/2006

#### RIMORCHI TRASPORTO PERSONE

NUMERO POSTI	TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE	
		DA
1	15	€ 114,10
16	25	€ 171,14
26	40	€ 255,57
41	oltre	€ 427,17

CLASSE	2 ASSI		3 ASSI		4 O PIU' ASSI		TASSA AUTOMOBILISTICA		
	PARI O SUPERIORE A	INFERIORE A	PARI O SUPERIORE A	INFERIORE A	PARI O SUPERIORE A	INFERIORE A	SENZA SOSPENSIONE PNEUMATICA O EQUIVALENTE	ANNUALE	QUADRIMESTRALE
								ANNUALE	QUADRIMESTRALE
1	12 t.	15 t.	15 t.	19 t.	-	-	€ 299,55	€ 99,85	
2	-	-	19 t.	21 t.	23 t.	25 t.	€ 333,63	€ 111,21	
3	-	-	21 t.	23 t.	25 t.	27 t.	€ 368,23	€ 122,74	
4	15 t.	-	-	-	-	-	€ 414,20	€ 138,07	
5	-	-	23 t.	-	-	-	€ 471,53	€ 157,18	
6	-	-	-	-	27 t.	29 t.	€ 528,85	€ 176,28	
7	-	-	-	-	29 t.	-	€ 673,98	€ 224,66	

Per autocarri con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate dotati di sospensione pneumatica o riconosciuta ad essa equivalente annotata sulla carta di circolazione la tassa è ridotta del 20%

#### MOTOCARRI E MOTOFURGONI

Cilindrata fino a 125 cc.		TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE
OLTRE	FINO A	
50 cc.	125 cc.	€ 20,00

Cilindrata oltre 125 cc. fino a 499 cc.

PORTATA IN KG	TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE	
		OLTRE
-	400	€ 21,73
400	800	€ 30,43
800	1.000	€ 39,12
1.000	1.500	€ 52,16
1.500	2.000	€ 73,89

Cilindrata pari o superiore a 500 cc.

PORTATA IN KG	TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE	
		OLTRE
-	400	€ 22,82
400	800	€ 31,95
800	1.000	€ 41,07
1.000	1.500	€ 54,77
1.500	2.000	€ 77,58

TARGHE PROVA		TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE
TIPO VEICOLO	TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE	
Autoveicoli e rimorchi	€ 210,00	
Ciclomotori	€ 20,00	
Motoveicoli	€ 32,00	

#### CONTATTI

CALL CENTER: numero verde 800.151.121  
E-MAIL: [prontobollo@regione.lombardia.it](mailto:prontobollo@regione.lombardia.it)  
PORTALE TRIBUTI: [www.tributi.regione.lombardia.it](http://www.tributi.regione.lombardia.it)

#### SCADENZE E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Per i veicoli immatricolati fino al 31/12/2003 la tassa automobilistica deve essere corrisposta per un periodo di 12 mesi ed il relativo pagamento deve essere effettuato nel mese successivo a quello di scadenza del versamento in corso di validità.
2. Per i veicoli che, a decorrere dal 01/01/2004 sono interessati da:
  - prima iscrizione
  - rientro da esenzione o sospensione
  - rientro in possesso
 il pagamento deve essere effettuato entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l'immatricolazione o si è verificato l'evento interruttivo dell'esenzione, con decorrenza dal mese dell'evento stesso e scadenza al mese precedente quello dell'immatricolazione. I pagamenti successivi dovranno essere effettuati nel mese di immatricolazione con validità di 12 mesi.
3. Per i veicoli interessati da variazioni tecniche o d'uso il pagamento della tassa automobilistica deve essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza del versamento in corso di validità con decorrenza dallo stesso mese e scadenza al mese precedente quello dell'immatricolazione. I pagamenti successivi devono essere effettuati nel mese di immatricolazione con validità 12 mesi.
4. La tassa automobilistica può essere corrisposta quadrimestralmente, con decorrenza dal mese di immatricolazione, solo per le seguenti tipologie di veicoli:
  - veicoli adibiti ad uso di noleggio senza conducente
  - autocarri con massa pari o superiore a 12 tonnellate
  - autocarri e trattori stradali assoggettati al pagamento contestuale della tassa aggiuntiva per la massa rimorchiabile.

Il pagamento della tassa di circolazione deve essere effettuato anteriormente l'immissione del veicolo sulla pubblica strada con validità per l'anno solare di utilizzo (scadenza fissa dicembre).

Se l'ultimo giorno utile per il pagamento cade di sabato, domenica o giorno festivo, il termine è prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

#### PAGAMENTI INFERIORI ALL'ANNUALITÀ

Per i pagamenti inferiori all'annualità, il calcolo si effettua rapportando l'importo annuale ai mesi di effettivo pagamento, senza alcuna maggiorazione.

#### VEICOLI ULTRATRENTENNALI

Gli autoveicoli ed i motoveicoli ultratrentennali, ad uso privato, destinati esclusivamente al trasporto di persone, ad eccezione di quelli iscritti nei Registri Storici (vedi riquadro esenzioni/riduzioni, punto 4, lettera e), sono assoggettati al pagamento della tassa di circolazione, in misura fissa, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, si presume che l'anno di costruzione coincida con quello della prima immatricolazione in Italia o all'estero. L'agevolazione è concessa solo ai veicoli adibiti ad uso non professionale; sono pertanto esclusi i veicoli intestati a soggetti che non siano persone fisiche e quelli intestati a persone fisiche che sono utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Gli importi fissi sono pari a:

- € 30,00 per le autovetture
- € 20,00 per i motoveicoli

#### SISTEMA SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nell'ipotesi di ritardo, insufficiente od omesso pagamento della tassa automobilistica, la sanzione è pari al 30% della tassa non versata alla scadenza di legge. Per i ritardi inferiori ad 1 anno, la sanzione è ridotta nel modo seguente ("ravvedimento operoso"):

- fino al 14° giorno: 0,1% per ogni giorno di ritardo
- dal 15° al 30° giorno: 1,5%
- dal 31° giorno al 90° giorno: 1,67%
- dal 91° giorno e fino ad 1 anno: 3,75%

Ai fini dell'efficacia del ravvedimento operoso, il contribuente è tenuto a versare contestualmente il tributo o la differenza di tributo, qualora dovuti, la sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale in corso con maturazione giorno per giorno.

#### TASSA AGGIUNTIVA MASSA RIMORCHIABILE

Ai sensi dell'articolo 43 della L. R. 10/2003 gli autoveicoli per trasporto di cose, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, nel caso in cui la stessa sia rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla tabella riportata sotto.

Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari. La tassa aggiuntiva non è dovuta per i veicoli per i quali risulta, dalla carta di circolazione, l'inibizione al traino.

Non sono assoggettati al pagamento della tassa aggiuntiva i veicoli eccezionali e i trasporti in condizione di eccezionalità che possono agganciare rimorchi, esclusivamente a seguito di visita e prova da parte dei competenti uffici tecnici, qualora sulla carta di circolazione non sia annotato l'agganciamento specifico.

La tassa non è dovuta per i veicoli sulla cui carta di circolazione risulta annotato l'agganciamento specifico a rimorchi adibiti ad uso speciale.

Nei casi in cui la tariffa dovuta per l'intero complesso (motrice + massa rimorchiabile) non raggiunga il minimo previsto dalla direttiva CEE, dovranno essere effettuati versamenti integrativi nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

TARIFFA	TIPO VEICOLO	TASSA AGGIUNTIVA MASSA RIMORCHIABILE	
		ANNUALE	QUADRIMESTRALE
TARIFFA 1	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	€ 267,00	€ 89,00
TARIFFA 2	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore	€ 585,00	€ 195,00
TARIFFA 3	Per trattori stradali:		
	α 2 assi	€ 585,00	€ 195,00
	α 3 assi	€ 825,00	€ 275,00

